



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

Numero 39 in data 30-12-2020

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. APPROVAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore **11:45** in videoconferenza, il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, dott. Stefano Simeone, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 26.11.2020, prot. n. 19692, ed assistito dal Segretario Generale dott.ssa Maria G. Fazio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO assunti i poteri del Consiglio Comunale

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

RICHIAMATI in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

RICORDATO che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

RICHIAMATE:

- ∅ la deliberazione di Consiglio comunale n. 43 in data 22/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;
- ∅ la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 in data 20/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018;

RICHIAMATO altresì il comma 5-bis all'art. 24 del TUSP, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il quale ha sospeso, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021:

- ∅ dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);
- ∅ della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5).

CONSIDERATO che tale deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015, con la conseguenza che:

∅ le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non hanno ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia avuto esito negativo - sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella "sanzione" di cui al comma 5 dell'articolo 24;

∅ le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2021;

RITENUTO necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

VISTE le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

DATO ATTO:

- che rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- che si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- che non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

VISTA la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, che prevede il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette;

VISTO il parere espresso dal Revisore Unico dei Conti sulla proposta di deliberazione come da verbale n. 26 del 29/12/2020, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile Area Economico Finanziaria, Dott. Angelo Bozza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

VISTO il d.lgs. 165/2001;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

1) DI APPROVARE la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

2) DI DICHIARARE che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

3) DI COMUNICARE il presente provvedimento:

- alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
- al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'organo amministrativo delle società partecipate dirette;

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di procedere all'adozione in tempi celeri di tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 (T.U.E.L)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Stefano Simeone

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria G. Fazio

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria G. Fazio



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Consiglio del 29-12-2020

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019 E
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. APPROVAZIONE**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il/La Responsabile dell'Area **ECONOMICO FINANZIARIA(n)**, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 29-12-2020

Il/La Responsabile dell'Area
BOZZA ANGELO



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Consiglio del 29-12-2020

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019 E
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. APPROVAZIONE**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 29-12-2020

Il Responsabile dell'Area
BOZZA ANGELO



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Deliberazione di Consiglio n° 39 del 30-12-2020

Area: ECONOMICO FINANZIARIA

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019 E
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. APPROVAZIONE**

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 19-01-2021 al 03-02-2021.

Cazzago San Martino, 19-01-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
ANTONELLA DI BUCCIO



Comune di Cazzago San Martino

Provincia di Brescia

Allegato A

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO DETENUTE AL 31/12/2019

(Art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

1. IL QUADRO NORMATIVO

L'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" ha imposto alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare annualmente una razionalizzazione ordinaria delle proprie partecipazioni pubbliche attraverso un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.

Il comma 1 della disposizione richiamata prevede che, al ricorrere di determinati presupposti, l'Ente Locale è chiamato a predisporre un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle suddette società.

Tali piani, corredati dalla relazione tecnica sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi, previsti al comma 2:

- a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
- b) società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro (euro 500.000 fino al 2020);
- e) partecipazioni in società per servizi diversi da servizi di interesse generale aventi risultato d'esercizio negativo per 4 esercizi su 5;
- f) contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi dell'articolo 4 del decreto;

Nello specifico, l'art. 4 del TUSP, stabilisce che le amministrazioni non possano detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le categorie previste dall'articolo 4, che consentono invece alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. lgs. 50/2016 (codice degli appalti);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato, in base alle disposizioni del Codice degli appalti;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede che:

- § per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (*comma 3*);
- § che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (*comma 6*);
- § che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (*comma 7*);
- § che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (*comma 8*);
- § che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (*comma 9-bis*).

Il comma 3 del citato articolo 20, prevede che l'analisi ed i piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal decreto. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano.

I succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto, dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2019.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, nell'eventualità in cui le pubbliche amministrazioni adottassero il piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo dovranno approvare una relazione sull'attuazione dello stesso, relazione da trasmettere alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed alla struttura di controllo presso il MEF.

Ai sensi del comma 5, i piani di riassetto possono prevedere in virtù di operazioni straordinarie, anche la dismissione o l'assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

La ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi del medesimo articolo del T.U. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo all'Ente è applicabile una sanzione amministrativa massima fino a 500.000 euro.

2. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIZIONI

Il provvedimento di revisione straordinaria disposto dall'articolo 24 comma 2 del TUSP è stato adottato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22.09.2017.

Il provvedimento, relativo alle partecipazioni dell'ente detenute, prevedeva il mantenimento di tutte le partecipazioni in essere.

3. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2019

Come delineato dall'art. 1, comma 1 del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano con riferimento alle PARTECIPAZIONI detenute dalle amministrazioni in SOCIETA' a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta.

Tra le partecipazioni indirette oggetto di revisione periodica vanno considerate sia le partecipazioni detenute dal Comune tramite una società controllata dall'amministrazione stessa, sia le partecipazioni detenute dal Comune in società controllate congiuntamente da più amministrazioni pubbliche.

Non rilevano, ai fini della revisione periodica, le partecipazioni in società quotate, che rilevano solo laddove espressamente previsto.


Per quanto sopra, la presente rilevazione, riguarda tutte le partecipazioni dirette detenute dall'ente e nessuna delle partecipazioni indirette in quanto partecipazioni non di controllo.

Di seguito si illustrano le partecipazioni detenute dal Comune di Cazzago San Martino alla data del 31.12.2019 con un'analisi dettagliata relativa ai seguenti aspetti:

- DATI ANAGRAFICI;
- SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA
- RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
- DATI DI BILANCIO
- INFORMAZIONI ED ESITI PER LA RAZIONALIZZAZIONE.

1. Introduzione

Nella parte introduttiva viene riportata la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente.



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

In questa sezione viene riportata una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Cogeme S.p.A.	00298360173	10.185%	Mantenimento	
Cazzago San Martino Servizi s.r.l.	02944230982	100%	Mantenimento	

Partecipazioni indirette di primo livello in altre società detenute attraverso *CAZZAGO SAN MARTINO SERVIZI SRL*

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	00272680174	0,09%	NON OGGETTO DI RILEVAZIONE	Assenza di controllo

Partecipazioni indirette di primo livello in altre società detenute attraverso *COGEME SPA*

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
GANDOVERE DEPURAZIONE SRL	02903940985	96,00%	NON OGGETTO DI RILEVAZIONE	Assenza di controllo
ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	02944230982	79,41%	NON OGGETTO DI RILEVAZIONE	Assenza di controllo
COGEME NUOVE ENERGIE SRL	03372830988	100,00%	NON OGGETTO DI RILEVAZIONE	Assenza di controllo
LINEA GRUOP HOLDING SPA	01389070192	15,15%	NON OGGETTO DI RILEVAZIONE	Assenza di controllo
A2A SPA	12883420155	0,389%	NON OGGETTO DI RILEVAZIONE	Assenza di controllo
SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	00451610174	1,155%	NON OGGETTO DI RILEVAZIONE	Assenza di controllo

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1
Diretta

COGEME S.p.A. - Codice Fiscale 00298360173

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	00298360173
Denominazione	COGEME SPA
Anno di costituzione della società	28/07/1970
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva".

⁽²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	BRESCIA
Comune	ROVATO
CAP *	25038
Indirizzo *	VIA XXV APRILE, 18
Telefono *	0307714.1
FAX *	0307722700
Email *	cogeme@cogeme.net

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
Peso indicativo dell'attività %	50%
Attività 2 *	PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Peso indicativo dell'attività % *	25%
Attività 3 *	COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ' PER IL TRASPORTO DEI FLUIDI
Peso indicativo dell'attività % *	15%
Attività 4 *	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)
Peso indicativo dell'attività % *	10%

* campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	15
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 58.497
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 67.952

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	3.647.317	4.093.370	2.827.985	5.050.796	2.320.551

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.550.724	4.444.025	4.737.072
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.422.724	2.602.767	2.241.219
di cui Contributi in conto esercizio	15.174	139.077	147.051

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	10.185%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Descrizione dell'attività	<p>Cogeme S.p.a. svolge, in via diretta e a mezzo delle proprie controllate, attività di impresa nel settore dei "servizi di interesse economico generale" per lo sviluppo economico del territorio e funzioni finanziarie connesse al suo ruolo di capogruppo, nonché la gestione delle partecipazioni per conto degli enti locali soci nelle varie società del Gruppo Cogeme operanti sul territorio.</p> <p>Si indicano comunque, per completezza, le attività previste nello Statuto:</p> <p><i>la società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto degli enti locali, nonché di soggetti terzi, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente - sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o collegate - principalmente delle seguenti attività:</i></p> <p>(a) <i>La gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali degli enti locali soci;</i></p> <p>(b) <i>La progettazione, la realizzazione nonché la gestione di opere, edifici ed impianti pubblici o di pubblica utilità e di pubblico interesse, nonché l'effettuazione di lavori, forniture e servizi pubblici in genere per gli enti pubblici locali soci, anche mediante la partecipazione ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 l. 08/06/1990 n. 142 e della legge regionale della Lombardia 15/05/1993 n. 14 e successive modificazioni o di altre disposizioni di leggi nazionali o regionali in materia;</i></p> <p>(c) <i>La progettazione, costruzione e gestione, su indicazione degli enti pubblici locali soci o per loro delega nome e conto, secondo le disposizioni di legge, di impianti pubblici e/o di pubblica utilità soggetti ad autorizzazione amministrativa;</i></p> <p>(d) <i>La progettazione, costruzione e gestione, sia in proprio che in concessione o in affidamento, di impianti di produzione, trasporto, distribuzione dei gas, anche liquefatti, nonché il loro commercio ed ogni altra attività connessa o collegata col servizio gas, compresa la gestione per conto terzi di centrali termiche e di riscaldamento, condizionamento e simili;</i></p> <p>(e) <i>La progettazione, costruzione e gestione di acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altro impianto collegato alla gestione del ciclo completo delle acque;</i></p> <p>(f) <i>La progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento, selezione, recupero e smaltimento di rifiuti di qualunque tipologia;</i></p> <p>(g) <i>La raccolta, il recupero, lo smaltimento ed il trattamento di tutti i generi di rifiuti tramite la progettazione, realizzazione e gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa ivi compresi sistemi di termovalorizzazione, nonché tutte le attività inerenti all'igiene urbana e la salvaguardia dell'ambiente compreso il trattamento e la commercializzazione dei prodotti da essi derivati;</i></p> <p>(h) <i>La progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione e la distribuzione di energia elettrica con vari sistemi tecnologici;</i></p> <p>(i) <i>L'organizzazione e la gestione di servizi per conto dei comuni, enti in genere e loro consorzi, imprese private, con particolare riferimento alle opere e ai servizi di pubblica utilità;</i></p> <p>(j) <i>L'attività di ricerca, coltivazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di materiali lapidei ed affini e da essi derivati;</i></p> <p>(k) <i>La coltivazione e gestione di terreni agricoli;</i></p> <p>(l) <i>L'autotrasporto merci, anche per conto terzi;</i></p> <p>(m) <i>L'attività di informatizzazione, consulenza e formazione;</i></p> <p>(n) <i>Telecomunicazioni, ivi compresa telefonia fissa o mobile, anche su rete;</i></p> <p>(o) <i>La società può provvedere all'esercizio delle attività, di cui alle precedenti lettere, in ambito territoriale nazionale ed internazionale anche partecipando a procedure concorsuali e/o negoziali</i></p>

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹⁰⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all' "Attività svolta dalla partecipata ", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo "Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società ", indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all'"Esito della ricognizione", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle "Modalità (razionalizzazione) ", indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al "Termine previsto per la razionalizzazione ", indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02537920981
Denominazione	CAZZAGO SAN MARTINO SERVIZI S.R.L.
Data di costituzione della partecipata	2004
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	La società è attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	BRESCIA
Comune	CAZZAGO SAN MARTINO
CAP*	25046
Indirizzo*	VIA CAREBBIO 32
Telefono*	030 7254283
FAX*	
Email*	riccardovertua@studiobizioli.it ; farmacia.bornato@gmail.com ;

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	477310 Farmacie - commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti farmaceutici
Attività 2	68.1 compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ##	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere III) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	6.240,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	2.080,00

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	12.705,42	1.994,33	1.398,00	13.582,00	9.628,00

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.157.196	1.200.578,00	1.220.209,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	47.463	61.706,00	58.273,00
di cui Contributi in conto esercizio	810	633	297

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	100%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l'esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	<p>-LA GESTIONE DELLE FARMACIE DELLE QUALI E' TITOLARE IL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO: L'ATTIVITA' COMPRENDE LA VENDITA DI SPECIALITA' MEDICINALI, PRODOTTI GALENICI, PRODOTTI PARAFARMACEUTICI, OMEOPATICI, PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI, ARTICOLI SANITARI, ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA, PRODOTTI DIETETICI SPECIALI, COMPLEMENTI ALIMENTARI, PRODOTTI APOSTICI, INTEGRATORI DELLA DIETA, ERBORISTERIA, APPARECCHI MEDICALI ELETTRONOMICI, COSMETICI ED ALTRI PRODOTTI NORMALMENTE IN VENDITA NELLE FARMACIE; LA PRODUZIONE DI PRODOTTI OFFICINALI, OMEOPATICI, DI PRODOTTI DI ERBORISTERIA, DI PRODOTTI AFFINI ED ANALOGHI; L'EFFETTUAZIONE DI TEST DI AUTO-DIAGNOSI E DI SERVIZI DI CARATTERE SANITARIO RIVOLTI ALL'UTENZA; LA PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILI, COMPLEMENTARI E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' FARMACEUTICA;</p> <p>- LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI SOCI (O SOLO DEL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO) AFFIDATO TRAMITE CONTRATTO DI SERVIZIO O CONFERITO DAGLI ENTI STESSI;</p> <p>- L'ACQUISTO E LA VENDITA DI IMMOBILI IN GENERALE, COSI' COME OGNI NEGOZIO INERENTE IMMOBILI, LA LORO COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E RICOSTRUZIONE, IL RIATTAMENTO, LA LOTTIZZAZIONE, L'URBANIZZAZIONE, LA VALORIZZAZIONE DI AREE NONCHE' OGNI ALTRA OPERAZIONE COLLEGATA AL SETTORE EDILIZIO ED IMMOBILIARE SIA DIRETTAMENTE CHE MEDIANTE APPALTO DELLE OPERE A TERZI;</p> <p>- LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI, PARCHEGGI DI SUPERFICIE E SOTTERRANEI, AUTOSILOI, AUTOSTAZIONI E OGNI ALTRA STRUTTURA DI SUPPORTO AL TERRITORIO PER LO SVILUPPO E L'EVOLUZIONE DELLO STESSO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ANCHE ATTRAVERSO OPERAZIONI DI PROJET FINANCING.</p> <p>- LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA RELATIVE AI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IVI INCLUSE LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEGLI IMPORTI DOVUTI IN RELAZIONE AI SERVIZI EROGATI.</p> <p>LA SOCIETA' PUO' ESPLETARE, DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE, TUTTE LE ATTIVITA' RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE E TUTTE LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI, CONNESSE, COLLEGATE, STRUMENTALI, COLLATERALI ED ACCESSORIE AI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE, DI CONSULENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE ATTIVITA' DI DIRITTO PRIVATO UTILI AI PROPRI FINI.</p> <p>PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE OGNI TIPO DI OPERAZIONE NEI LIMITI DELLE LEGGI VIGENTI.</p>
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

VERBALE n. 26 del 29/12/2020

Parere del revisore sulla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio (assunti i poteri del Consiglio Comunale) con oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019 e relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 175/2016. Approvazione”.

La Sottoscritta, Rag. Daniela Vanin, nominata Revisore dei conti del Comune di Cazzago San Martino con delibera del Consiglio comunale n. 19 del 31/05/2018;

PRESA VISIONE della proposta di deliberazione in oggetto e dei relativi allegati integranti costituiti dall’Allegato A – Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie 2020;

CONSIDERATO che

- con la deliberazione del Consiglio Comunale 22/09/2017, n. 43, efficace ai sensi di legge, il Comune ha proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175;
- gli artt. 20 e 26, comma 11, del richiamato D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 prevedono che gli enti locali procedano ad una revisione ordinaria annuale delle partecipazioni al fine di verificare il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime;
- con la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 in data 20/12/2019 è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018;
- dall’esame della documentazione allegata – riportante le schede, compilate sul modello pubblicato sul sito del <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, aggiornate all’anno corrente – risultano confermate le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole all’adozione della deliberazione in oggetto con l’invito alle successive comunicazioni formali previste dalla legge.

IL REVISORI UNICO DEI CONTI

Rag. Daniela Vanin

